

RECUPERO - SOSTEGNO – INTEGRAZIONE

Ordinanza Ministeriale n.92 del 5/11/07

COMPITI DEL COLLEGIO DOCENTI

- *Art.2.1* prevedere attività di recupero come parte ordinaria e permanente del Piano dell'offerta formativa
- *Art.2.2* definire criteri didattico-metodologici
- *Art.2.6* individuare le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi; determinare le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, modalità di comunicazione alle famiglie
- *Art.2.10* organizzare, se gli interventi sono realizzati utilizzando la quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13.6.2006, azioni specifiche per gli studenti che non hanno necessità di interventi di recupero e per quelli che, possono raggiungere traguardi di eccellenza
- *Art.3.2* definire i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero
- *Art.3.3* definisce i criteri per l'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti.
- *Art.3.4* individuare (eventualmente) uno o più docenti per le diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento di tali attività
- *Art.4.1* determinare i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe
- *Art.6.1* determinare i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale
- *Art.8.2* stabilire il calendario le operazioni di verifica per gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino valutazioni insufficienti

COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

- *Art.2.2:* attuare le attività di recupero.
- *Art.2.5:* deliberare di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva.
- *Art.2.11:* individuare (eventualmente) uno o più docenti a cui assegnare compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale ("sportello").
- *Art.3.1:* individuare la natura delle carenze, indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.
- *Art.4/2:* procedere ad un'analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell'apprendimento delle varie discipline, tenendo conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti.
- *Art.4.4* comunicare alle famiglie l'esito alle verifiche programmate.
- *Art.5.1:* deliberare le modalità di realizzazione delle verifiche.
- *Art.5.2:* i giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche di cui al comma precedente, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.
- *Art.6.3-4:* stabilire i criteri di valutazione delle possibilità di recupero; procedere, in sede di scrutinio finale, per gli studenti che presentino valutazioni insufficienti, ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede a predisporre le attività di recupero.
- *Art.8.2:* organizzare le operazioni di verifica secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del

medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1.

- *Art.8.4-5-6:* deliberare l'integrazione dello scrutinio finale e, in tal caso, procedere all'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale

COMPITI DEL DOCENTE

- *Art.2/8:* Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell'attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno
- *Art.5/1:* Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell'anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate

COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

- *Art.2/4* dare periodicamente notizia alle famiglie circa le iniziative di sostegno programmate
- *Art.3/5* promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate
- *Art.7/2* subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunicare alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico.

ALUNNI E FAMIGLIE

- *Art. 2/7* Gli alunni sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 4 e dal comma 3 dell'art. 7
- *Art.4/3* se non intendono avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale.
- *Art.4/4* gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe

CONSIGLIO D'ISTITUTO

- *Art.2/2* Approvare le indicazioni organizzative.